

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Formazione
Contenuto	Autorizzazione stipula convenzione tra l'Azienda USL Toscana Centro e n. 1 Scuola di specializzazione in Psicoterapia, con sede legale fuori Regione Toscana, riconosciuta dal MIUR, per l'espletamento di tirocini clinici professionalizzanti in Psicoterapia, mediante l'utilizzo dello schema tipo di convenzione approvata con Delibera n. 576 del 15.04.2019.

Dipartimento	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Direttore del Dipartimento	TOGNINI ARIANNA
Struttura	SOC GESTIONE RISORSE UMANE
Direttore della Struttura	LIPPI LUCIANO
Responsabile del procedimento	VERMIGLI SAVERIO

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	1	Elenco n. 1 Scuola di specializzazione in Psicoterapia fuori Regione Toscana
B	8	Testo di convenzione standard

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali.

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi;

Vista la legge 18/02/1989 n. 56 che disciplina l’ordinamento della professione di Psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività Psicoterapeuta.

Visto in particolare l’art. 3 della suddetta legge che subordina l’esercizio dell’attività di Psicoterapeuta, ad una specifica formazione professionale da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti.

Visto il Decreto 11 dicembre 1998, n.509 “Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127”;

Dato atto che l’Azienda USL Toscana Centro si è resa disponibile ad una collaborazione con le varie Scuole di psicoterapia allo scopo di contribuire alla formazione degli studenti al completamento del percorso di specializzazione e secondo quanto previsto dai programmi didattici Ministeriali;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 476 del 06/.04/.2017, con la quale, nell’ottica di cui sopra, è stato approvato uno schema quadro di convenzione per la formalizzazione dei rapporti di collaborazione con gli Istituti di specializzazione in Psicoterapia. al fine di accogliere studenti per l’espletamento delle attività pratiche del tirocinio di specializzazione;

Viste le numerose richieste pervenute dalle Scuole di specializzazione in Psicoterapia, è stato ritenuto necessario prevedere l’indicazione di un numero massimo di studenti ammissibili annualmente ai tirocini di specializzazione per singola Scuola di specializzazione in Psicoterapia con sede legale fuori Regione Toscana, presso le strutture dell’Azienda USL Toscana Centro.

Richiamata la determina n. 576 del 15.04.2019 con la quale è stato adottato un nuovo schema quadro di convenzione e previsto un numero massimo di studenti ammissibili annualmente ai tirocini, pari a n. 4 studenti per ciascuna Scuola di Specializzazione in Psicoterapia avente sede legale fuori Regione Toscana, in conformità ed ottemperanza a quanto attualmente richiesto dal MIUR - Ministero dell’Università e della Ricerca, tenendo conto delle esigenze complessive delle varie scuole di psicoterapia e della disponibilità degli psicologi aziendali a svolgere il ruolo di tutor per tali tirocini

Rilevato come ad oggi è pervenuta una nuova richiesta di stipula convenzione da parte di n. 1 Scuola di Specializzazione in Psicoterapia riconosciuta dal M.I.U.R., con sede legale fuori Regione Toscana, come da elenco **Allegato “A”** alla presente determina di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, al

fine di attivare e regolamentare l'espletamento dei rispettivi tirocini formativi professionalizzanti in Psicoterapia.

Tenuto conto che l'Azienda USL Toscana Centro ha effettuato:

- uno specifico monitoraggio delle convenzioni presenti, attive e stipulate tra le Scuole di specializzazione in Psicoterapia riconosciute dal MIUR e l'Azienda USL Toscana Centro, al fine di permettere l'espletamento dei tirocini professionalizzanti in Psicoterapia, da parte degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia;
- una ricognizione dei posti disponibili a livello aziendale;

Ritenuto opportuno dare precedenza alla stipula di convenzioni con le Scuole operanti nell'ambito dell'Area Vasta Centro: Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli.

Rilevato che l'Azienda USL Toscana Centro dispone di strutture ed attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività di tirocinio formativo professionalizzante da parte degli studenti iscritti alle Scuole di specializzazione in Psicoterapia, con sede legale fuori Regione Toscana;

Precisato che l'accoglimento degli studenti in psicoterapia è comunque subordinato al parere di disponibilità all'inserimento da parte delle strutture aziendali.

Precisato come l'ingresso degli studenti presso le strutture dell'Azienda USL Toscana Centro, sarà subordinato al possesso delle polizze assicurative per infortuni e responsabilità civile, a cura del soggetto proponente il tirocinio, nonché degli attestati in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in ottemperanza al Dlgs 81/2008.

Vista la Delibera n. 1124 del 26.07.2018 di conferimento di delega al Direttore dell'Area Amministrazione del Personale per l'adozione e la sottoscrizione di convenzioni e atti consequenziali, con i diversi soggetti d'istruzione formativa (Università, Istituti, Scuole pubbliche, paritarie e private di ogni ordine e grado, nazionali ed internazionali, aventi ad oggetto attività di formazione (tirocini/stage).

Acquisito il parere favorevole della Direzione Sanitaria Aziendale, custodito agli atti;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza a rendere immediatamente eseguibile il presente atto al fine di consentire agli allievi della n. 1 Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, sopra richiamata, di svolgere il personale tirocinio formativo professionalizzante in Psicoterapia, presso le Strutture dell'Azienda USL Toscana Centro, appena concluse le procedure di convenzionamento.

Dato atto che il Direttore della SC Gestione Risorse Umane nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Dott. Saverio Vermigli, in servizio c/o la SC Gestione Risorse Umane;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. Di autorizzare la stipula delle convenzioni tra l'Azienda USL Toscana Centro e n. 1 Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, con sede legale fuori Regione Toscana, come da elenco di cui all'allegato di lettera "A" al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di

consentire agli studenti di espletare il personale tirocinio formativo professionalizzante in Psicoterapia, ai sensi di legge, presso le Strutture dell'Azienda USL Toscana Centro.

2. Di adottare per la stipula della convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia sopra richiamata lo schema–tipo di testo di convenzione adottato con Determina n. 576 del 15.04.2019 di cui all'**allegato di lettera “B”**;

3. Di autorizzare altresì l'accoglimento degli studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, con sede legale fuori Regione Toscana, presso le strutture dell'Azienda USL Toscana Centro, nel rispetto delle condizioni assicurative, di salute e sicurezza sul lavoro, nonché dei limiti numerici previsti dal presente atto e dalla normativa vigente;

4. Di dare atto che l'adozione della presente determina non comporta alcun onere aggiuntivo di spesa a carico del bilancio dell'Azienda USL Toscana Centro, eccezion fatta per eventuali spese di bollo e costi di attività obbligatorie in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che si rendessero necessarie ed al momento non quantificabili;

5. Di delegare il Direttore dell'Area Dipartimentale Amministrazione del Personale alla firma degli eventuali atti, comunque denominati necessari alla stipula della convenzione di cui alla presente determina e per l'attivazione ed espletamento dei tirocini formativi professionalizzanti in Psicoterapia.

6. Di partecipare a cura del responsabile del procedimento, copia della presente Determina, per tutti gli adempimenti di rispettiva competenza, al rappresentante legale della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, di cui all'elenco allegato di lettera “A”;

7. Di dichiarare per le motivazioni espresse in narrativa il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell'art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

8. Di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

9. Di pubblicare sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE

SOC Gestione Risorse Umane
(Dott. Luciano Lippi)